



Regolamento tecnico-operativo-didattico AeCI per il volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore

Il VDS è disciplinato dalla seguente normativa:

- Legge 106 del 25 marzo 1985
- Decreto Presidente della Repubblica del 9 Luglio 2010 n° 133;
- _____
- e dal presente Regolamento emanato dall'AeCI ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio del

INDICE

		Pagina
CAPO PRIMO	<i>Attestato di idoneità, abilitazioni e qualifiche</i>	4
Art. 1	ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO	4
Art. 2	ISTITUZIONE DEI CORSI PER IL RILASCIO ATTESTATO	4
CAPO SECONDO	<i>Attività addestrativa e classificazione degli apparecchi VDS</i>	6
Art. 3	AMMISSIONE AL CORSO	6
Art. 4	SVOLGIMENTO DEI CORSI	6
Art. 5	ATTIVITA' DA SOLISTA	6
Art. 6	ATTIVITA' ADDESTRATIVE COMPLEMENTARI	6
Art. 7	CLASSI E ABILITAZIONI	7
Art. 8	SVOLGIMENTO CORSI PER DISABILI	8
Art. 9	PROVA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO	8
Art.10	PROVA D'ESAME DI TEORIA	8
Art.11	PROVA D'ESAME PRATICA	8
Art.12	ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO	10
Art.13	CORSO DI FONIA AERONAUTICA	10
Art.14	QUALIFICA DI PILOTA VDS AVANZATO	11
Art.15	ABILITAZIONE AL VOLO IN FORMAZIONE	11
Art.16	ABILITAZIONE AL TRAINO	12
Art.17	QUALIFICA DI ISTRUTTORE	12
Art.18	QUALIFICA DI ISTRUTTORE AVANZATO	13
Art.19	RILASCIO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AVANZATO AI PILOTI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VOLO PER L'AVIAZIONE GENERALE O DI PILOTA MILITARE-ISTRUTTORE DI VOLO	14
Art. 20	ALBO ISTRUTTORI	14
Art. 21	COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO	14
Art. 22	NOMINA AD ISTRUTTORE-ESAMINATORE	14
CAPO TERZO	<i>Visite mediche e sospensione abilitazione Istruttore</i>	16
Art. 23	VISITE MEDICHE E CONVALIDA DELL'ATTESTATO	16
Art. 24	SOSPENSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE E DI ISTRUTTORE-AVANZATO	16
Art. 25	CONVALIDA DI ATTESTATO RILASCIATO DA PAESE COMUNITARIO O TERZO	16
CAPO QUARTO	<i>Scuole di volo per attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore</i>	17
Art. 26	SCUOLE DI VOLO VDS	17
Art. 27	REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE	17
Art. 28	RILASCIO CERTIFICAZIONE	18
Art. 29	REGOLAMENTO SCUOLA e Modello Scheda Tecnica (Mod. ST)	18

Art. 30	AUTORIZZAZIONE AD OPERARE	18
Art. 31	DURATA DELLA CERTIFICAZIONE SCUOLA E DOMANDA DI RINNOVO	18
Art. 32	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	19
Art. 33	ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	19
Art. 34	INCOMPATIBILITA'	19
Art. 35	PISTE OPERATIVE	19
Art. 36	COMUNICAZIONE INCONVENIENTI	19
Art. 37	VARIAZIONE DOCUMENTAZIONE	20
Art. 38	REQUISITI DELLE PISTE OPERATIVE	20
Art. 39	INFRASTRUTTURE E MATERIALE DIDATTICO	22
Art. 40	TIPOLOGIA DEGLI APPARECCHI	23
Art. 41	PERSONALE	23
Art. 42	REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE ALLE SCUOLE CERTIFICATE	24
CAPO QUINTO	<i>Identificazione degli apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo provvisti di motore</i>	25
Art. 43	IDENTIFICAZIONE APPARECCHI	25
Art. 44	MANUALE DI IMPIEGO	25
Art. 45	TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE DI VOLO	25
Art. 46	PASSAGGI DI PROPRIETA' E/O MODIFICHE DEGLI APPARECCHI	26
Art. 47	RICHIESTA CODICE TRASPONDER MODALITA' S	26
Art. 48	MANUTENZIONE APPARECCHI AVANZATI	26
CAPO SESTO	<i>Verifica idoneità psico-fisica e teorico-pratica dei piloti VDS</i>	27
Art. 49	ORGANI PREPOSTI ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA E TEORICO-PRATICA DEL PILOTA	27
Art. 50	ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA DEL PILOTA	27
Art. 51	ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TEORICO-PRATICA DEL PILOTA	28
CAPO SETTIMO	<i>Disposizioni transitorie</i>	29
Art. 52	AUTORIZZAZIONI	29

CAPO PRIMO

Attestato di idoneità, abilitazioni e qualifiche

Art. 1 - ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1. L'attestato per svolgere l'attività di Volo da Diporto o Sportivo (VDS) con apparecchi provvisti di motore (Volo a Motore - VM) viene rilasciato dall'Aero Club d'Italia, di seguito definito anche AeCI, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione della L.106/85 e dal presente regolamento tecnico - operativo.
2. Sull'attestato vengono registrate le idoneità, le qualifiche, e le abilitazioni conseguite, le relative scadenze nonché le eventuali limitazioni. Vengono, altresì, registrati i corsi di aggiornamento e le altre attività addestrative riconosciute dall' AeCI.

Art 2 - ISTITUZIONE DEI CORSI PER IL RILASCIO ATTESTATO

1. Il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, mediante delibera, istituisce i corsi annuali di preparazione allo svolgimento dell'attività VDS, finalizzati al conseguimento dell'attestato di idoneità, delle qualifiche e delle abilitazioni previste dal DPR 133/2010 .
2. I corsi terminano improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno.
3. Alle Scuole certificate dall'AeCI è consentito svolgere, presso gli Aero Club federati o presso gli Enti aggregati, i corsi di preparazione allo svolgimento dell'attività VDS, finalizzati al conseguimento dell'attestato di idoneità, delle qualifiche e delle abilitazioni previste dalla vigente normativa.
4. Le Scuole certificate notificano ad AeCI l'apertura dei corsi e la data di inizio delle specifiche attività formative in data anteriore all'inizio delle stesse mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti anche di aver adempiuto alla copertura assicurativa prevista dalle norme vigenti. Contestualmente la Scuola notifica i nominativi dei candidati ammessi ai corsi di cui al comma 1. Almeno sette giorni prima dell'inserimento le Scuole certificate notificano i nominativi degli ulteriori candidati ammessi ai corsi di cui al comma 1.
5. L'AeCI ha facoltà di controllare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni, delle notifiche, nonché la conformità della Scuola e degli istruttori ai requisiti richiesti dal regolamento di attuazione alla L.106/85 e dal presente regolamento per l'effettuazione dei corsi.
6. Il Direttore della Scuola rende noto l'elenco degli allievi iscritti agli istruttori incaricati dell'attività didattica.
7. Ciascun allievo termina la propria attività formativa al momento del superamento della prova d'esame.
8. Per consentire il completamento dell'attività formativa gli allievi che non hanno sostenuto o non hanno superato entro il 31 Dicembre tutte le prove d'esame previste dal presente regolamento per il conseguimento dell'attestato di cui all'Art.11 co 1 DPR 9/7/2010 N° 133, ovvero le prove d'esame relative alle abilitazioni di cui agli Artt.11 co 9 e 11 co 14 DPR 9/7/2010 N° 133, potranno essere inseriti in un corso successivo.

9. Tutte le notifiche richieste dal presente regolamento sono eseguite a mezzo posta elettronica certificata ovvero, limitatamente agli utenti registrati sul server internet di AeCI, mediante esecuzione della apposita procedura on line.

CAPO SECONDO

Attività addestrativa e classificazione degli apparecchi VDS

Art. 3 - AMMISSIONE AI CORSI

1. La domanda, di ammissione ai corsi di cui all'Art. 2 è presentata al Direttore della Scuola presso cui si intende frequentare il corso ed è corredata dalla documentazione prevista dal DPR 133/2010 con particolare riferimento all'art. 16 dello stesso

Art. 4 - SVOLGIMENTO DEI CORSI

1. I corsi di cui all'Art. 2 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche conformi ai programmi didattici autorizzati dall'Aero Club d'Italia e redatti ai sensi del DPR 133/2010 con particolare riferimento all'art. 17 dello stesso. Le esercitazioni pratiche sono annotate a cura dell'istruttore su apposito statino predisposto dall'AeCI che è conservato dalla scuola fino all'anno successivo alla chiusura del corso. Le missioni da solista trascritte sugli statini dei voli sono controfirmate anche dal Direttore della Scuola.
2. Sono di ausilio ai programmi teorico/pratici i testi specifici consigliati dal Direttore della Scuola o, eventualmente, da AeCI, per tutte le materie previste dal corso.

Art. 5 - ATTIVITA' DA SOLISTA

1. Le missioni in volo da solista previste dall'Art. 17 comma 2) del DPR 9/7/2010 N° 133 sono effettuate con l'autorizzazione dell'Istruttore della Scuola ove è svolto il corso e con le modalità da questi indicate. Atterraggi e decolli sono consentiti esclusivamente sulla pista ove la Scuola esercita l'attività didattica.

Art. 6 - ATTIVITA' ADDESTRATIVE COMPLEMENTARI

1. Sono attività addestrative complementari a quelle già previste dall'Art. 2, del presente regolamento, tutte le attività didattiche effettuate dagli istruttori della Scuola finalizzate a:
 - a. ripresa volo ex Art. 24 co 3;
 - b. addestramento per il perfezionamento della condotta dei mezzi;
 - c. passaggio macchina dello stesso tipo e classe.
 - d. l'attività didattica prevista dall'Art. 12 co. 2.
 - e. volo di familiarizzazione propedeutico all'inizio della attività addestrativa.
2. L'attività didattica è stabilita dalla Scuola in funzione delle diverse tipologie di addestramento richieste dal candidato.
3. Nei casi previsti dal comma 1 la Scuola è esonerata dagli obblighi di cui all'Art.2., salvo il rispetto delle coperture assicurative previste dalle norme vigenti.

Art.7 - CLASSI E ABILITAZIONI

1. Avuto riguardo alle diverse tipologie degli apparecchi esistenti, le cui caratteristiche di volo si differenziano sensibilmente in funzione dell'architettura e dei sistemi di pilotaggio, sono istituite le seguenti classi di apparecchi di cui agli allegati tecnici al DPR 133/2010 a differenza di Paramotore e Paracarrello che si identificano come di seguito indicato:

si compongono di un'ala assimilabile a quelle utilizzate per il parapendio (VDS/VL) che sostiene in volo equipaggio e sistema motopropulsivo.

Il paramotore prevede decollo e atterraggio a piedi, ha il motore installato su di un telaio che viene indossato come uno zaino.

Il paracarrello è munito di carrello su ruote che sostiene il motore ed ospita l'equipaggio, effettua decollo ed atterraggio su ruote.

- a. MULTIASSI,
 - b. ELICOTTERO,
 - c. PARAMOTORE e PARACARRELLO,
 - d. PENDOLARE.
2. In funzione delle diverse classi di cui sopra, sono previste le seguenti abilitazioni per tipo:
 - a. MULTIASSI:
 - 1) Ala fissa Terrestre;
 - 2) Ala fissa Idrovolante ed Anfibio;
 - 3) Motoalante;
 - 4) Autogiro.
 - b. ELICOTTERO:
 - 1) Elicottero terrestre;
 - 2) Elicottero anfibio.
 - c. PARAMOTORE E PARACARRELLO
 - d. PENDOLARE:
 - 1) Terrestre;
 - 2) Idrovolante ed Anfibio.
 3. Per il conseguimento di un'abilitazione successiva a quella ottenuta con il rilascio dell'attestato, sono necessari il possesso dell'attestato in corso di validità nonché la

partecipazione ad uno dei corsi previsti dall'Art. 2 svolto secondo le seguenti modalità:

a. Abilitazione all'interno di una classe già conseguita:

- il candidato segue un corso specifico, svolto presso una Scuola certificata;
- la Scuola, in relazione al tipo di abilitazione da conseguire ed all'esperienza del pilota stabilisce un programma teorico/pratico comprensivo di una prova di volo finale da effettuarsi sul mezzo di cui si chiede l'abilitazione; l'esito della prova è deciso dall'istruttore della scuola ove il candidato ha frequentato il corso;
- qualora l'esito della prova di cui al precedente capoverso sia positivo il Direttore della Scuola presso la quale si è svolto il corso provvede a registrare l'abilitazione sull'attestato notificando la documentazione della prova all'AeCI per le opportune registrazioni.

b. Abilitazione al di fuori della classe posseduta:

- il candidato segue un corso specifico, secondo il programma didattico teorico/pratico autorizzato dall'Aero Club d'Italia;
- la Scuola, in relazione al tipo di abilitazione da conseguire ed all'esperienza del pilota, può prevedere dei percorsi formativi specifici esentando l'allievo dalle parti del programma per il quale risulta preparato;
- la prova di volo finale, da effettuarsi sul mezzo di cui si chiede l'abilitazione, è svolta con la presenza a bordo di un Istruttore - Esaminatore inviato dall'Ae.C.I., che provvede a registrare sull'attestato del candidato l'esito positivo dell'esame notificandolo, altresì, all'AeCI per le opportune registrazioni;
- limitatamente alla classe paramotore l'Esaminatore segue la prova da terra.

Art.8 - SVOLGIMENTO CORSI PER DISABILI

1. Gli allievi disabili frequentano i corsi finalizzati al conseguimento dell'attestato di idoneità, delle qualifiche e delle abilitazioni, previste dal DPR 133/2010 con particolare riferimento agli artt. 16 e 17 dello stesso, presso le Scuole appositamente attrezzate in relazione al tipo di handicap. La Scuola notifica, una tantum, all'AeCI l'avvenuto adattamento dell'apparecchio, utilizzato per i corsi, e delle strutture della Scuola alle necessità degli allievi disabili indicando gli adattamenti cui è stato sottoposto l'apparecchio.
2. La dichiarazione è sottoscritta dal Presidente dell'Aeroclub o dell'Ente Aggregato.
3. L'attestato rilasciato al pilota disabile contiene indicazione degli adattamenti cui deve essere sottoposto l'apparecchio VDS utilizzato dal pilota disabile.

Art. 9 - PROVA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO

1. La prova d'esame per il conseguimento dell'attestato previsto dall'Art. 11 co 1 DPR 9/7/2010 N° 133 comprende una prova d'esame di teoria e una prova d'esame pratica.

2. L'esito negativo riportato nella prova pratica non comporta l'obbligo di ripetere anche la prova di teoria, ove già superata e soltanto nel caso in cui la prova pratica venga sostenuta con esito positivo entro un anno da quella teorica

3. Art. 10 - PROVA D'ESAME DI TEORIA

1. Su richiesta di una o più Scuole l'AeCI autorizza la sessione d'esame.
2. A cura della Scuola i candidati sono iscritti alla prova di esame con notificazione da inviare all'AeCI con preavviso di almeno 15 giorni.
3. La Scuola attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i candidati sono in possesso della documentazione richiesta.
4. L'Esaminatore è designato dall'Ae.C.I. tra gli Istruttori Esaminatori nominati dal Consiglio Federale ed è coadiuvato dal Direttore e da un Istruttore della Scuola che organizza la prova di esame. L'Esaminatore ammette alla prova i candidati verificando che i medesimi abbiano integralmente completato l'iter formativo di teoria previsto.
5. La prova d'esame consiste in un questionario composto da domande scritte, a risposta multipla, basate sulle materie di cui all'Art. 17 DPR 9/7/2010 N° 133 9/7/20 differenziate per classi e quantificate come segue:
 - Multiassi ed Elicottero e Pendolare : n. 70
 - Paramotore e paracarrello: n. 50

Ai fini del superamento della prova sono ammessi errori in misura non superiore al 10%.

6. Al termine della prova l'Esaminatore comunica immediatamente per iscritto il risultato ai candidati e contestualmente redige il relativo verbale d'esame.
7. La Scuola, entro le 48 ore successive al completamento della prova, invia il verbale d'esame e i documenti previsti dalla vigente normativa all'AeCI il quale lo verifica unitamente ai documenti forniti e convalida le prove dei candidati.
8. Al superamento di entrambe le prove di cui all'Art. 9 l'Aero Club d'Italia rilascia l'attestato di cui all'Art. 11 co 1 DPR 9/7/2010 n° 133.

Art.11 - PROVA D'ESAME PRATICA

1. Su richiesta di una o più Scuole l'AeCI autorizza la sessione d'esame.
2. A cura della Scuola i candidati sono iscritti alla prova di esame con notificazione da inviare all'AeCI con preavviso di almeno 15 giorni.
3. La Scuola attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i candidati sono in possesso della documentazione richiesta.
4. L'Esaminatore è designato dall'AeCI tra gli istruttori esaminatori nominati dal Consiglio Federale ed è coadiuvato dal Direttore e da un Istruttore della Scuola che organizza la prova di esame. L'Esaminatore ammette alla prova i candidati verificando che i medesimi abbiano completato l'iter formativo di pratica previsto.

5. La prova pratica è eseguita sulla pista ove una delle Scuole richiedenti svolge la propria attività e consiste in una prova di volo nella quale il candidato, quale pilota responsabile, esegue almeno un circuito completo di traffico comprendente le manovre di decollo, virata in controbasse, sottovento, virata in base, riattaccata, ulteriore circuito di traffico e atterraggio.
6. L'Esaminatore valuta l'esecuzione della prova comunicandone immediatamente al candidato l'esito. Limitatamente alle classi Multiassi, Elicottero, Pendolare, il candidato esegue la prova con l'Esaminatore a bordo del mezzo.
7. L'Esaminatore ha facoltà di far eseguire la prova di esame sul mezzo messo a disposizione dal candidato. In quest'ultimo caso, limitatamente alla prova di esame, e previa notificazione all'AeCI, il mezzo messo a disposizione dal candidato è inserito d'ufficio tra quelli indicati dalla Scuola di volo nel modello ST previsto all'Art. 29 del presente regolamento.
8. Al termine della sessione l'Esaminatore redige immediatamente il relativo verbale d'esame.
9. La Scuola, entro le 48 ore successive al completamento della prova, invia il verbale d'esame e i documenti previsti dalla vigente normativa all'AeCI il quale verifica il verbale di esame unitamente ai documenti forniti e convalida le prove dei candidati.
10. Al superamento di entrambe le prove di cui all'Art. 9 l'Aero Club d'Italia rilascia l'attestato di cui all'Art. 11 co. 1 DPR 9/7/2010 N° 133.

Art.12 - ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO

1. La prova di esame pratica per il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero è svolta presso la Scuola di volo che abbia notificato ad AeCI la richiesta con preavviso di almeno 15 gg. dalla data indicata nella domanda. La Scuola certificata dall'AeCI presenta all'esame i candidati ad ottenere l'abilitazione al trasporto del passeggero.
2. Sono ammessi all'esame i candidati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 co 2 lett. B) del DPR 9/7/2010 n° 133 che abbiano svolto almeno 3 ore di volo in addestramento con l'Istruttore della Scuola che presenta il candidato.
3. L'Esaminatore ha facoltà di far eseguire l'esame sul mezzo messo a disposizione dal candidato. In quest'ultimo caso, limitatamente alla prova di esame, e previa notificazione all'AeCI, il mezzo messo a disposizione dal candidato è inserito d'ufficio tra quelli indicati dalla Scuola di volo nel modello ST previsto all'Art. 29 del presente regolamento.
4. Limitatamente alle classi Multiassi, Elicottero, Pendolare, il candidato esegue la prova con l'Esaminatore a bordo del mezzo; per la classe Paramotore l'Esaminatore designa, quale passeggero, unicamente l'Istruttore della Scuola che presenta l'esaminando.
5. La prova pratica per il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero è effettuata dal candidato con le modalità di cui all'Art. 17 co 3 DPR 9/7/2010 n° 133. La prova pratica comprende, tra l'altro, la valutazione della capacità di condurre in piena sicurezza il velivolo anche in caso di emergenza nonché un briefing avente ad oggetto la pianificazione di un volo di trasferimento nonché il comportamento che il passeggero deve tenere a bordo anche in caso di abbandono del mezzo.
6. L'abilitazione al volo con passeggero è valida limitatamente alla classe e al tipo per i quali si è superato l'esame di cui al comma precedente.

Art.13 - CORSO DI FONIA AERONAUTICA

1. Il corso di fonìa aeronautica previsto dall'Art. 11 co 9 lett. D) DPR 9/7/2010 n° 133 è svolto dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art. 11 co 11 DPR 9/7/2010 n° 133.
2. L'Aero Club d'Italia riconosce validità ai corsi i cui programmi didattici sono conformi a quanto previsto dai documenti ICAO in vigore per il rilascio del certificato di radiotelefonia aeronautica ed in particolare dall'ANNEX 10 e dal doc. 9432 ICAO, nonché dalla pertinente normativa nazionale o comunitaria. La rispondenza a tali requisiti è attestata dal Direttore della Scuola che presenta il candidato all'esame di cui all'art 11 co.9 lett. D) DPR 9/7/2010 n° 133.

Art.14 - QUALIFICA DI PILOTA VDS AVANZATO

1. Sono ammessi al corso per ottenere la qualifica di pilota VDS avanzato, i candidati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 co. 9 DPR 9/7/2010 n° 133.
2. L'esame per il conseguimento della qualifica di pilota VDS avanzato è svolto dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art.11 co 12 DPR 9/7/2010 n° 133 che successivamente invia ad AeCI, per le opportune registrazioni, la documentazione attestante l'esito positivo dell'esame sottoscritta dall'Istruttore e dal Direttore della Scuola. L'esito positivo dell'esame è annotato sull'attestato del candidato dal Direttore della Scuola. La qualifica è successivamente trascritta da parte di AeCI sul certificato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo. Il corso si svolge con le modalità previste dall'Art. 17 co 4 e 5 DPR 9/7/2010 N° 133.
3. L'Istruttore previa notificazione all'AeCI ha facoltà di far eseguire il corso e la prova di esame sul mezzo messo a disposizione dal candidato. In quest'ultimo caso, limitatamente al corso ed alla prova di esame, il mezzo messo a disposizione dal candidato è inserito d'ufficio tra quelli indicati dalla Scuola di volo nel modello ST previsto all'Art.29 del presente regolamento.
4. Ai fini del rinnovo del nulla osta di cui all'Art. 11 co 13 DPR 9/7/2010 n° 133 la Scuola verifica con una prova orale che il candidato è aggiornato sulle materie di cui all'Art. 17 comma 4 lett. A,B,C DPR 9/7/2010 n° 133 nonché con una prova in volo, della durata di almeno 45 minuti, che il candidato è addestrato alla condotta dell'apparecchio nell'ambito degli spazi aerei e dei circuiti aeroportuali descritti nell'Art. 17 co 5 DPR 9/7/2010 n° 133 .
5. All'esito positivo di entrambe le prove il Direttore della Scuola rilascia il nulla osta che è annotato sull'attestato e ne da comunicazione mediante notifica ad AeCI che lo trascrive sul certificato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo.
6. La licenza aeronautica o il brevetto di Pilota Militare sono titoli idonei al mantenimento della qualifica di pilota avanzato prevista dall'Art. 11 co 13 DPR 9/7/2010 n° 133 nei limiti del termine di validità delle abilitazioni al volo ivi descritte; il Direttore della Scuola verificata la validità della licenza aeronautica o del brevetto di Pilota Militare e delle abilitazioni ivi descritte, rilascia il nulla osta e ne da comunicazione all'AeCI ai sensi dell'Art. 11 co 13 DPR 9/7/2010 n° 133.
7. La qualifica di pilota avanzato è valida per tutte le classi e i tipi per i quali il pilota abbia l'abilitazione.

Art.15 - ABILITAZIONE AL VOLO IN FORMAZIONE

1. Il volo in formazione è condotto nel rispetto delle vigenti regole dell'aria e degli pertinenti regolamenti applicabili.
2. Il corso per l'abilitazione al volo in formazione di cui all'Art. 11 co 14 DPR 9/7/2010 n° 133, è svolto dalle Scuole abilitate che si attengono al programma didattico stabilito da AeCI .
3. L'Istruttore previa notificazione all'AeCI ha facoltà di far eseguire il corso e la prova di esame sul mezzo messo a disposizione dal candidato. In quest'ultimo caso, limitatamente al corso ed alla prova di esame, il mezzo messo a disposizione dal candidato è inserito d'ufficio tra quelli indicati dalla Scuola di volo nel modello ST previsto all'Art. 29 del presente regolamento.
4. L'esame per il conseguimento della abilitazione al volo in formazione è svolto dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art.11 co 12 DPR 9/7/2010 n° 133.
5. La Scuola svolge il corso utilizzando apparecchi che abbiano prestazioni e caratteristiche di volo tra loro omogenee.
6. La Scuola invia ad AeCI, per le opportune registrazioni, la documentazione attestante l'esito positivo dell'esame sottoscritta dall'Istruttore e dal Direttore.
7. L'esito positivo dell'esame è annotato sull'attestato del candidato dal Direttore della Scuola.
8. La qualifica è successivamente trascritta da parte di AeCI sull'attestato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo.

Art. 16 - ABILITAZIONE AL TRAINO

1. Il corso per l'abilitazione al traino di cui all'Art. 11 co. 14 DPR 9/7/2010 n° 133 è svolto dalle Scuole abilitate ai sensi dell'Art. 11 co. 14.
2. Il corso si svolge con le modalità previste dall'Art. 17 co. 3 DPR 9/7/2010 n° 133.
3. L'Istruttore previa notificazione all'AeCI ha facoltà di far eseguire il corso e la prova di esame sul mezzo messo a disposizione dal candidato. In quest'ultimo caso, limitatamente al corso ed alla prova di esame, il mezzo messo a disposizione dal candidato, è inserito d'ufficio tra quelli indicati dalla Scuola di volo nel modello ST previsto all'Art. 29 del presente regolamento.
4. L'esame per il conseguimento della abilitazione al traino è svolto dalla Scuola abilitata ai sensi dell'Art.11 co 14 che successivamente invia ad AeCI, per le opportune registrazioni la documentazione attestante l'esito positivo dell'esame sottoscritta dall'Istruttore e dal Direttore.
5. L'esito positivo dell'esame è annotato sull'attestato del candidato dal Direttore della Scuola.
6. La qualifica è successivamente trascritta da parte di AeCI sull'attestato emesso in occasione del primo rinnovo utile successivo.

Art.17 - QUALIFICA DI ISTRUTTORE

1. Il Consiglio Federale indice i corsi per Istruttore previsti dagli Art. 18 e 19 DPR 9/7/2010 n° 133 avuto riguardo, anche, alle richieste pervenute dagli Aero Club Federati, dagli Enti Aggregati, e dai singoli piloti.
2. Il corso per Istruttore si articola in una prima fase che comprende un iniziale tirocinio della durata di mesi 6, le cui modalità di valutazione sono esplicitate nelle linee guida dell'Aero Club d'Italia, presso una Scuola certificata da AeCI nella quale il candidato mette in evidenza le proprie attitudini all'insegnamento. Per essere ammesso al tirocinio il candidato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 18 DPR 9/7/2010 n° 133.
3. La Scuola notifica ad AeCI l'inizio del periodo di tirocinio di ciascun candidato. Al termine del tirocinio la Scuola redige una relazione nella quale indica le attività svolte nella scuola e, conseguentemente, le attitudini all'insegnamento. La relazione è inviata all'AeCI per la relativa valutazione. La valutazione positiva consente l'ammissione alle successive prove teoriche e pratiche di esame previste dai commi 4 e 5 che concludono la prima fase del corso. In caso di valutazione negativa il candidato svolge nuovamente il periodo di tirocinio di cui al comma 2. La valutazione positiva rimane valida per 3 anni.
4. La prova d'esame di teoria consiste in un in un minimo di 100 domande a risposta multipla basate sulle materie di cui all'Art. 17 DPR 9/7/2010 N° 133. Ai fini del superamento della prova sono ammessi errori in misura non superiore al 10%.
5. La prova di esame pratica consiste in prove di volo svolte con gli Esaminatori che compongono la commissione che decide a maggioranza. Limitatamente alla classe paramotore gli esaminatori seguono le prove da terra.
6. Il superamento della prova d'esame di teoria e della prova d'esame pratica consente l'ammissione alla seconda fase del corso e rimane valida per 3 anni.
7. La seconda fase del corso si svolge in una unica sessione della durata minima di giorni 10 e si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
8. Le lezioni teoriche sono composte da almeno 30 ore dedicate all'apprendimento della didattica e tecnica di insegnamento a cura della commissione esaminatrice o di docenti designati da AeCI, nonché da ulteriori 20 ore durante le quali i candidati espongono argomenti relativi alle materie previste dall'Art. 17 co 2 DPR 9/7/2010 n° 133.
9. Le prove pratiche di volo consistono in un minimo di 15 missioni per candidato finalizzate all'approfondimento dell'insegnamento della tecnica di pilotaggio e delle altre operazioni di volo.
10. Il corso si conclude con l'esposizione della lezione prevista dall'Art. 19 lett. B) DPR 9/7/2010 n° 133 nonché con lo svolgimento di una lezione di volo comprendente anche i controlli dell'apparecchio precedenti e successivi al volo. E' dichiarato idoneo il candidato che abbia superato positivamente tutte le prove d'esame; la commissione decide a maggioranza.
11. Il verbale d'esame, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve essere trasmesso all'Aero Club d'Italia a cura del Presidente della Commissione.
12. I piloti già istruttori VDS accedono alle prove di esame, di cui al comma 10, al fine di ottenere l'abilitazione per classi e tipi diversi, purché già in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 18 co 2 lett. C DPR 9/7/2010 n° 133 per lo specifico tipo richiesto.

13. Con apposita richiesta i piloti già istruttori VDS accedono singolarmente all'esame per ottenere l'abilitazione per classi e tipi diversi. In questo caso l'Aero Club d'Italia convoca il candidato presso una commissione composta ai sensi dell'Art.21 per un accertamento teorico-pratico avente ad oggetto le prove di cui al comma 10.

Art.18 - QUALIFICA DI ISTRUTTORE VDS AVANZATO

1. La qualifica di Istruttore VDS avanzato è rilasciata dall'Aero Club d'Italia agli istruttori VDS in possesso dei requisiti di cui all'Art. 18 comma 3 DPR 9/7/2010 n° 133.
2. L'esame per il conseguimento della qualifica di Istruttore VDS Avanzato di cui all'Art. 18 comma 3 sub d) DPR 9/7/2010 n° 133 avente ad oggetto le prove di cui all'Art. 19 comma 2 DPR 9/7/2010 n° 133 viene svolto, normalmente, in occasione dei corsi di cui all'Art. 17 del presente regolamento, fatta salva, tuttavia la facoltà del candidato di inoltrare richiesta, per il tramite di una Scuola abilitata ai sensi dell'Art. 11 comma 12 DPR 9/7/2010 n° 133, per sostenere la prova al di fuori dei corsi previsti dall'Art. 17 del presente regolamento. In questo caso l'Aero Club d'Italia convoca il candidato presso la Scuola certificata che ha inoltrato la richiesta ove una commissione composta ai sensi dell'Art.21 fa svolgere al candidato le prove di cui all'Art. 19 comma 2 DPR 9/7/2010 n° 133.

Art. 19 - RILASCIO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE VDS AVANZATO AI PILOTI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VOLO PER L'AVIAZIONE GENERALE O DI PILOTA MILITARE - ISTRUTTORE DI VOLO

1. I titolari della qualifica di Istruttore di volo per l'Aviazione Generale, o di Pilota Militare Istruttore di volo, in possesso di licenza aeronautica o di brevetto di pilota militare in corso di validità, oppure scaduta da non oltre un anno, nonché di attestato di idoneità al pilotaggio VDS in corso di validità, ricevono d'ufficio la qualifica di Istruttore VDS avanzato per la classe posseduta se corrispondente alle classi e ai tipi previsti dal presente regolamento.
2. L'attribuzione avviene su richiesta, previa verifica da parte di AeCI dei titoli posseduti.

Art.20 - ALBO ISTRUTTORI

1. L'Aero Club d'Italia istituisce e aggiorna periodicamente l'albo degli istruttori abilitati a tenere i corsi di cui agli Artt. 15 e 17 DPR 9/7/2010 n° 133 indicando per ciascuno le rispettive qualifiche.
2. L'Albo è pubblicato sul sito internet dell'AeCI.

Art.21 - COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1. Le Commissioni per il conseguimento della qualifica di Istruttore di volo, sono nominate dall'Aero Club d'Italia e formate da un Presidente ed almeno due Istruttori-Esaminatori che posseggono l'abilitazione ai tipi oggetto del corso.

Art.22 - NOMINA AD ISTRUTTORE-ESAMINATORE

1. AeCi nomina gli Istruttori Esaminatori VDS in base alle esigenze riscontrate; la nomina ha durata biennale ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.
2. La nomina, ed i successivi rinnovi, ad Istruttore Esaminatore VDS e ad Istruttore Avanzato - Esaminatore VDS sono rilasciati da AeCI all'Istruttore VDS o all'Istruttore Avanzato VDS che comprovi di aver svolto significativa attività didattica per almeno 4 anni e di essere in attività come Istruttore, fatta salva la facoltà dell'AeCI di rifiutare i suddetti rilasci o rinnovi nei casi in cui ne rilevi la motivata esigenza.
3. Ai fini di quanto richiesto dal comma che precede, il candidato deve presentare il curriculum della propria attività didattica autocertificandola. L'attività didattica deve essere, altresì, confermata dal Direttore della Scuola ove la medesima è stata esercitata.
4. La qualifica di Istruttore-Esaminatore VDS, limitatamente alla specializzazione conseguita, consente di svolgere le seguenti funzioni:
 - a. Commissario d'esame nelle sessioni per il conseguimento dell'attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo e per il conseguimento delle altre abilitazioni;
 - b. Commissario nelle sessioni di esame indette per il conseguimento della qualifica di Istruttore VDS o di Istruttore VDS Avanzato e per il conseguimento delle relative abilitazioni;
 - c. Relatore-Commissario nei corsi di formazione ed aggiornamento istruttori VDS ed istruttori-esaminatori VDS dove previsto.

CAPO TERZO

Visite mediche e sospensione abilitazione Istruttore

Art. 23 - VISITE MEDICHE E CONVALIDA DELL'ATTESTATO

1. Successivamente alla prima scadenza indicata dall'Art. 11 co 8 DPR 9/7/2010 n° 133 l'attestato è nuovamente convalidato dall'Aero Club d'Italia a seguito di presentazione di un nuovo certificato di idoneità psicofisica, rilasciato da uno dei soggetti previsti dall'Art.13 DPR 9/7/2010 n° 133, ovvero con le modalità previste dall'Art. 12 co 2 DPR 9/7/2010 n° 133.
2. Unitamente alla certificazione medica di idoneità psicofisica il richiedente dichiara di aver svolto, nel periodo trascorso, attività di volo quale pilota responsabile.
3. Nel caso di convalida richiesta dopo oltre un anno dalla scadenza della certificazione di idoneità psicofisica, è allegata alla domanda una dichiarazione rilasciata da una Scuola, certificata da AeCI, attestante la ripresa dell'attività di volo. I titolari di licenze aeronautiche in corso di validità allegano copia della licenza in corso di validità.

Art. 24 - SOSPENSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE VDS E DI ISTRUTTORE VDS AVANZATO

1. La sospensione di cui all'Art. 18 co. 5 DPR 9/7/2010 n° 133 viene tempestivamente comunicata all'interessato dal Direttore Generale dell'AECI. Il provvedimento è revocato dal Direttore Generale dell'AeCI all'ottemperamento degli obblighi di cui al precedente comma.
2. L'Aero Club d'Italia ha, inoltre, facoltà di sospendere, per un periodo massimo di mesi sei, l'attestato di idoneità di Istruttore VDS o di Istruttore VDS avanzato nel caso di accertata irregolarità nell'espletamento delle proprie funzioni, ovvero nel caso di cui all'Art. 3 co.4 DPR 9/7/2010 N° 133. Nei casi di particolare gravità l'Istruttore VDS interessato potrà riottenere l'attestato di idoneità solo a seguito di verifica effettuata da un Istruttore-Esaminatore VDS designato dall'AeCI.

Art.25 - CONVERSIONE DI ATTESTATO RILASCIATO DA PAESE COMUNITARIO O TERZO

1. Gli attestati e le abilitazioni conseguite da cittadini italiani, in paesi comunitari, o terzi che siano riconosciuti ex Art. 11 co 7 DPR 9/7/2010 n° 133 sono convertiti da AECI nell'attestato equivalente dietro presentazione di una domanda corredata di Nulla Osta della Questura e della documentazione delle abilitazioni possedute.
2. Qualora i titoli di cui si chiede la conversione non siano in lingua inglese il richiedente allega una traduzione giurata.

CAPO QUARTO

Scuole di volo per attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore

Art. 26 - SCUOLE DI VOLO VDS

1. La Scuola di volo VDS svolge la propria attività presso un Aero Club Federato o presso un Ente Aggregato all'Aero Club d'Italia.
2. Sono istituite le seguenti tipologie di Scuola di volo, corrispondenti alle classi e ai tipi di cui all'Art. 7 del presente regolamento, per:
 - a. MULTIASSI:
 - 1) Ala fissa Terrestre;
 - 2) Ala fissa Idrovolante ed Anfibio;
 - 3) Motoalante;
 - 4) Autogiro.
 - b. ELICOTTERO:
 - 1) Elicottero terrestre;
 - 2) Elicottero anfibio.
 - c. PARAMOTORE E PARACARRELLO
 - d. PENDOLARE:
 - 1) Terrestre;
 - 2) Idrovolante ed Anfibio.

Art.27 - REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

1. Per ottenere la necessaria certificazione, le Scuole di volo devono possedere i requisiti indicati nel presente Capo e riferibili a:
 - a. Sede;
 - b. Personale;
 - c. Mezzi e attrezzature;
 - d. Materiale didattico.

Art. 28 - RILASCIO CERTIFICAZIONE

1. La certificazione per la classe e il tipo richiesti é rilasciata a cura dell'AeCI sulla base della documentazione prodotta, di cui al successivo articolo 30, ed a seguito di un'eventuale visita ispettiva, obbligatoria nel caso in cui la scuola richieda la certificazione per la prima volta.
2. L'Aero Club d'Italia pubblica, ed aggiorna periodicamente, l'albo delle Scuole la cui certificazione è in corso di validità specificando l'elenco degli istruttori abilitati ad operare in ciascuna Scuola.

Art. 29 - REGOLAMENTO SCUOLA e Modello Scheda Tecnica (Mod. ST)

1. Ogni Scuola è dotata di un Regolamento e del Mod. ST, conformi a quello predisposto dall'AeCI, e dallo stesso approvati.

Art. 30 - AUTORIZZAZIONE AD OPERARE

1. Per ottenere dall'AeCI l'autorizzazione ad operare, il legale rappresentante dell'Ente Aggregato, o dell'Aero Club Federato, deve presentare una domanda in carta semplice allegando:
 - a. l'indicazione della sede operativa della Scuola e della pista ove la Scuola esercita l'attività indicando la classe e il tipo, specificando il centro di quest'ultima con coordinate sessagesimali approssimate ad 1 secondo.
 - b. il Regolamento ;
 - c. la Scheda Tecnica della Scuola (Mod. ST) compilata nelle sue parti;
 - d. schema del circuito o dei circuiti di traffico;
 - e. carta aeronautica delle zone di lavoro evidenziando eventuali zone vietate limitrofe all'area di lavoro;
 - f. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità del campo a quanto previsto nel presente regolamento;
 - g. documentazione attestante la disponibilità delle aree di decollo, atterraggio e rimessaggio prevista dall'Art. 6 DPR 9/7/2010 n° 133 e degli apparecchi inseriti nel modello "ST";
 - h. copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ENAC se l'attività è svolta all'interno di uno spazio aereo controllato da Scuola non abilitata ai sensi dell'Art. 11 comma 12 DPR 9/7/2010 N° 133.
 - i. documento di coordinamento con le Scuole viciniori, qualora sussistano le condizioni di cui al seguente Art. 34, para 2.
2. L'AeCI avrà cura di comunicare all'ENAC l'eventuale attività scolastica qualora la stessa avvenga su un aeroporto.

Art. 31 - DURATA DELLA CERTIFICAZIONE SCUOLA E DOMANDA DI RINNOVO

1. La certificazione ha durata quinquennale. Il rinnovo è effettuato con le modalità di cui all'Art. 30 con domanda da inviare 3 mesi prima della scadenza.

Art. 32 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività didattica è svolta nella sede, dal personale e con i mezzi indicati nel Mod. ST in conformità al programma didattico predisposto dall'AeCI, ai sensi della normativa vigente.

Art. 33 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

1. Una Scuola certificata per un tipo potrà richiedere di estendere ad altri tipi la propria certificazione, integrando la documentazione già presentata con quella prevista per il tipo richiesto ai sensi dell'Art. 30.

Art. 34 - INCOMPATIBILITA'

1. Per motivi di sicurezza del volo, l'Ae.C.I. certifica una nuova Scuola di volo a motore solo nel caso in cui la distanza tra la pista della Scuola, già esistente, e quella richiedente sia maggiore di 5 miglia nautiche, misurata dal centro delle rispettive piste.
2. La limitazione non è applicata nel caso in cui la Scuola richiedente abbia sede presso un Aeroporto ubicato in Zona di Traffico Aeroportuale (ATZ) oppure in caso di accordo tra le Scuole. In quest'ultimo caso le Scuole interessate indicano le procedure concordate per evitare conflitti di traffico. Tali procedure sono esaminate e valutate da AeCI per la eventuale approvazione.

Art. 35 - PISTE OPERATIVE

1. Con motivata istanza la Scuola può richiedere autorizzazione all'AeCI a svolgere attività di volo su altre piste operative diverse da quella indicata all'Art. 30 lett. a) qualora ne abbia necessità per comprovate esigenze didattiche connesse all'insegnamento delle classi e dei tipi previsti nell'Art. 7. Sulla predetta istanza decide l'Aero Club d'Italia.
2. Con motivata istanza per necessità contingenti e per limitati periodi di tempo, la Scuola può richiedere l'autorizzazione a spostare la sede operativa, o la pista operativa dove sono effettuati i corsi, purché in una struttura che sia in possesso dei requisiti previsti per la certificazione e garantisca la continuità della struttura logistica e la piena operatività delle funzioni di controllo. Sull'istanza decide l'Aero Club d'Italia.

Art. 36 - COMUNICAZIONE INCONVENIENTI

1. Entro 48 ore da quando ne ha notizia il Direttore della Scuola comunica all'AeCI tutti i fatti rilevanti ai fini della Sicurezza Volo della propria Scuola indicandone circostanze di tempo e di luogo, modalità e soggetti coinvolti. Le relative procedure sono indicate da AeCI in apposita circolare pubblicata sul sito Internet di AeCI .
2. Sono, tra l'altro, rilevanti ai fini della Sicurezza Volo, gli inconvenienti e gli incidenti di volo.

Art. 37 - VARIAZIONE DOCUMENTAZIONE

1. Qualsiasi variazione alle informazioni riportate negli allegati alla domanda di cui all'Art. 30 è comunicata e valutata da AeCI per la eventuale autorizzazione.

Art. 38 - REQUISITI DELLE PISTE OPERATIVE

1. Le aree per decollo e atterraggio di cui all'Art. 6 DPR 9/7/2010 n° 133 sono idonee allo svolgimento dell'attività preparatoria al VDS quando rispondono ai requisiti, di seguito elencati, avuto riguardo, anche, al tipo di apparecchio impiegato.

2. REQUISITI GENERALI:

- a. dal bordo pista sono presenti, sia a destra che a sinistra, fasce laterali di larghezza di almeno 10 mt. prive di ostacoli al suolo;
- b. assenza di ostacoli di altezza superiore a 8 mt. entro 300 mt. dal perimetro della pista. E' ammessa la presenza di ostacoli di altezza superiore a 8 mt su una sola fascia laterale della pista purché ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal bordo pista;
- c. presenza di segnaletica al suolo (manica a vento e indicatori del perimetro della pista);
- d. disponibilità di ricovero degli apparecchi o di adeguata copertura ad esclusione delle Scuole di paramotore;
- e. cassetta di primo soccorso;
- f. adeguato numero di estintori idonei e certificati, che nel caso di scuole che operano su aviosuperfici devono rispecchiare i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, collocati in maniera visibile e di facile accesso posto a ridosso della linea di volo;
- g. disponibilità di un telefono in sede.

3. REQUISITI SPECIFICI

- a. Ala fissa terrestre e motoalianti:
 - 1) lunghezza minima della pista mt. 360;
 - 2) larghezza minima della pista m. 18;
 - 3) almeno un'entrata libera da ostacoli;
 - 4) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre.
- b. Elicottero terrestre:

- 1) campo di volo o elisuperficie di forma quadrata avente i lati di dimensione pari ad almeno una volta e mezza la distanza compresa tra la estremità anteriore e posteriore dell'elicottero con il rotore principale in movimento;
- 2) la segnaletica sarà costituita da una H di colore bianco di altezza pari a mt. 3, orientata secondo la direzione di provenienza dei venti dominanti, inscritta in un cerchio di colore giallo del diametro minimo di mt. 5 ed il bordo della piazzola sarà delimitato da una striscia continua di colore bianco della larghezza di mt. 0,30;
- 3) la direttrice di avvicinamento e decollo dovrà avere almeno un'entrata libera da ostacoli significativi, garantendo comunque l'esecuzione in sicurezza delle manovre di decollo in entrambe le direzioni;
- 4) le fasce laterali di sicurezza, oltre la piazzola, dovranno avere una larghezza pari ad almeno due diametri rotore dell'elicottero più grande normalmente in uso, prive di ostacoli al suolo.

c. Pendolare terrestre ed autogiro:

- 1) lunghezza minima della pista mt. 270;
- 2) larghezza minima della pista m. 18;
- 3) almeno un'entrata libera da ostacoli significativi.
- 4) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre.

d. Paramotore o paracarrello:

- 1) lunghezza minima della pista mt. 100;
- 2) larghezza minima della pista m. 50;
- 3) almeno un'entrata libera da ostacoli significativi;
- 4) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre.

e. Anfibi e idrovolanti:

- 1) specchio acqueo su mare o acque interne (laghi naturali, laghi artificiali, fiumi) di dimensioni idonee al flottaggio, decollo e ammaraggio, riferite all'apparecchio utilizzato;
- 2) almeno un'entrata libera da ostacoli significativi lungo le direttrici preferenziali di decollo ed ammaraggio;
- 3) garantire, in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, l'esecuzione in sicurezza delle manovre;
- 4) limitatamente agli apparecchi idrovolanti apposito corridoio per il flottaggio dalla riva all'area di involo ed ammaraggio, ove richiesto dalla normativa in vigore (ordinanze delle Capitanerie di Porto e, per le acque interne, dalle autorità locali regionali provinciali e comunali) o dal proprietario o concessionario dello specchio acqueo;

- 5) manica a vento collocata su terra in prossimità dello specchio d'acqua o in acqua su apposito galleggiante, natante o eventuale imbarcazione di supporto;
- 6) limitatamente ai voli da solista su idrovolante ed anfibio l'Istruttore è posizionato su un natante o una imbarcazione ubicati in prossimità dello specchio d'acqua utilizzato per l'attività preparatoria.

Art. 39 - INFRASTRUTTURE E MATERIALE DIDATTICO

1. La sede operativa di cui all'Art. 30 è dotata di:

- a. aula adibita allo svolgimento del programma teorico con almeno i seguenti ausili didattici;
 - 1) schema del circuito di traffico con indicazione dei punti di riferimento e dei relativi parametri;
 - 2) carta delle zone di lavoro;
 - 3) carta aeronautica ove siano riportati gli spazi aerei vietati, pericolosi, riservati, controllati, ecc.;
 - 4) lavagna;
 - 5) carte aeronautiche di varia tipologia e scala ;
 - 6) libri di testo per le materie di insegnamento;
 - 7) manuali delle istruzioni di impiego e manutenzioni per ogni singolo tipo di apparecchio impiegato nella Scuola;
 - 8) tabellone esplicativo della segnaletica e significato uso bandiere;
 - 9) regolamento della Scuola;
 - 10) bacheca per avvisi sicurezza volo.
- b. attrezzature di terra:
 - 1) materiali ed attrezzature per assicurare l'efficienza, la manutenzione ed i rifornimenti degli apparecchi;
 - 2) materiali per il parcheggio ed ancoraggio degli apparecchi;
 - 3) coppie di bandiere per segnalazione;
 - 4) binocolo e caschi protettivi ove necessario;
 - 5) per il paramotore ed il paracarrello, eventuale disponibilità del verricello in alternativa al campo di volo in discesa. Il verricello è utilizzato con le modalità previste dal Regolamento per il Volo da Diporto o Sportivo - Volo Libero.

Art. 40 - TIPOLOGIA DEGLI APPARECCHI

1. La Scuola deve disporre di apparecchi idonei all'attività che intende svolgere. Gli apparecchi devono essere conformi a quanto previsto dalla L.106/85 e dal DPR 9/7/2010 N° 133.

Art. 41 - PERSONALE

1. Il personale della Scuola è composto da:
 - a. Il Presidente dell'Aeroclub Federato o dell'Ente aggregato, ove la scuola svolge l'attività didattica, che ne ha la legale rappresentanza;
 - b. Il Direttore;
 - c. L'Istruttore/i VDS o l'istruttore VDS Avanzato ;
 - d. L'Addetto alla Sicurezza del Volo;
 - e. L'Addetto/i alla assistenza di primo soccorso e antincendio.
2. Il Direttore è in possesso dell'attestato di Istruttore VDS di Volo da Diporto o Sportivo rilasciato dall'AeCI e oltre alla la responsabilità del rispetto delle pertinenti norme e disposizioni emesse dalla competente autorità, svolge i seguenti compiti:
 - a. cura l'organizzazione e la disciplina generale della Scuola affidando nominativamente gli allievi incaricando all'istruttore;
 - b. è responsabile del piano didattico della Scuola e ne controlla lo svolgimento anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dall'AeCI;
 - c. controlla, anche attraverso gli statini di cui all'Art. 4, l'andamento addestrativo e la frequenza degli allievi;
 - d. controlla l'attività e l'aggiornamento degli istruttori VDS curandone, in particolare, il rispetto dello standard;
 - e. autorizza direttamente, o tramite suo delegato, l'inizio dell'attività giornaliera dopo aver verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza, avuto riguardo anche alle eventuali, indicazioni ricevute dall'Addetto alla Sicurezza Volo;
 - f. segnala all'AeCI, con la prevista procedura, eventuali incidenti ed inconvenienti di volo occorsi durante l'attività addestrativa.
 - g. Il Direttore della Scuola può avvalersi di soggetti esterni qualificati all'approfondimento delle materie di cui all'Art. 17 DPR 9/7/2010 N° 133.
3. La funzione di Presidente, di Direttore e di Istruttore VDS può essere svolta dalla medesima persona.
4. Se la Scuola dispone sia del Direttore che dell'Istruttore VDS, l'incarico di addetto alla Sicurezza del Volo può essere assunto da uno dei due.

5. L'istruttore VDS o l'istruttore VDS Avanzato cura l'insegnamento delle materie teoriche e pratiche, nell'ambito del piano didattico della Scuola. L'attività didattica in volo con allievo a bordo è consentita per un massimo di sette ore giornaliere.
6. L'addetto alla Sicurezza del Volo, scelto dal Direttore, è in possesso di attestato VDS/VM o licenza aeronautica, e collabora affinché il grado di efficienza degli apparecchi ed il livello di sicurezza durante l'attività istruzionale sia il più alto possibile. Verifica, inoltre, che per i voli di addestramento siano garantite tutte le procedure relative alla sicurezza a terra (movimento apparecchi, automobili, allievi piloti, visitatori, mezzi di soccorso, ecc.). Segnala al Direttore gli opportuni interventi ai fini della Sicurezza del Volo. La funzione può essere svolta dal candidato che svolge il tirocinio di cui all'Art.17 co 2.
7. L'addetto all'assistenza di primo soccorso e antincendio è in grado di fornire la necessaria assistenza, utilizzando le attrezzature in dotazione alla Scuola.

Art. 42 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE ALLE SCUOLE CERTIFICATE

1. L'autorizzazione ad operare di cui al precedente Art. 28 è revocata dall'Aero Club d'Italia, con provvedimento motivato del Direttore Generale:
 - a. per sopravvenuta inidoneità determinata da irregolare funzionamento dei corsi;
 - b. per dichiarazioni mendaci;
 - c. da altro motivo che, comunque, comprometta la sicurezza degli allievi e/o di terze persone;
 - d. per mancanza, anche di uno solo, dei requisiti previsti dall'Art. 27.
2. La domanda di reintegro nella autorizzazione, è presentata dalla Scuola certificata al Consiglio Federale dell'AeCI che delibera a maggioranza.

CAPO QUINTO

Identificazione degli apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo provvisti di motore

Art. 43 - IDENTIFICAZIONE APPARECCHI

1. l'identificazione e la registrazione degli apparecchi di VM avviene secondo le seguenti procedure:
 - a. Domanda in carta libera redatta nella forma prevista dall'Art. 47 DPR 445/2000 e come da modello indicato da AeCI, attestante che l'apparecchio ha le caratteristiche di cui all'Art. 7 co. 1 DPR 9/7/2010 n° 133.
 - b. La domanda è corredata dai documenti previsti dall'Art. 7 co. 3 DPR 9/7/2010 N° 133 oltre a:
 - 1) ricevuta di versamento dell'importo previsto;
 - 2) data di scadenza della manutenzione del paracadute per gli apparecchi che ne sono dotati;
 - 3) dichiarazione di idoneità rilasciata dal costruttore nel caso di identificazione di apparecchio munito di gancio traino;
 - 4) eventuale documentazione prevista dall'Art. 8 commi 1,2,3 Art. DPR 9/7/2010 N° 133;
 - 5) eventuale autocertificazione della installazione delle apparecchiature previste al comma 4 dell'Art 8 DPR 9/7/2010 N° 133 nel caso di prima identificazione come apparecchio avanzato o di richiesta di attribuzione della qualifica di avanzato successiva alla prima identificazione.

Art. 44 - MANUALE DI IMPIEGO

1. All'atto della prima identificazione il richiedente dichiara di essere in possesso del manuale di impiego del mezzo redatto in forma almeno equivalente al modello predisposto da AeCI, nonché del manuale di Uso e Manutenzione.

Art. 45 - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE DI VOLO

1. In luogo visibile al pilota è apposta sull'apparecchio una tabella riassuntiva che riporti almeno i seguenti dati:
 - a. PESO MASSIMO AL DECOLLO;
 - b. VELOCITA' DI STALLO (V_{so});
 - c. VELOCITA' DI MANOVRA (V_a);
 - d. VELOCITA' DI CROCIERA (V_c);
 - e. VELOCITA' DA NON ECCEDERE (V_{ne});
 - f. CONSUMO ORARIO AL 75% DELLA POTENZA MASSIMA;

g. CAPACITA' SERBATOIO E CARBURANTE CONSUMABILE;

h. LIMITI STRUTTURALI.

2. La disposizione di cui al comma che precede non si applica al tipo Paramotore/Paracarrello.

Art. 46 - PASSAGGI DI PROPRIETA' E/O MODIFICHE DEGLI APPARECCHI

1. Il passaggio di proprietà avviene con istanza in carta libera indirizzata ad AeCI nei termini previsti dall'Art. 7 co.8 DPR 9/7/2010 N° 133 utilizzando gli appositi moduli predisposti da AeCI, ovvero utilizzando le procedure telematiche adottate da AeCI .

Art. 47 - RICHIESTA CODICE TRASPONDER MODALITA' S

1. L'Aero Club d'Italia, su istanza del proprietario dell'apparecchio identificato ai sensi dell'Art. 7 co.3 DPR 9/7/2010 N° 133 assegna il codice binario per il trasponder in modalità S abbinandolo all'identificativo dell'apparecchio del richiedente e provvede alle conseguenti comunicazioni alle autorità competenti.

Art. 48 - MANUTENZIONE APPARECCHI AVANZATI

1. Le comunicazioni previste dall'Art. 8 comma 7 DPR 9/7/2010 N° 133 sono effettuate a mezzo della procedura telematica on line prevista da AeCI ovvero con posta certificata.

CAPO SESTO

Verifica idoneità psico-fisica e teorico-pratica dei piloti VDS

Art. 49 - ORGANI PREPOSTI ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA E TEORICO-PRATICA DEL PILOTA

1. Sono preposti alla verifica della idoneità psico-fisica ed addestrativa:
 - a. Il Direttore Generale dell'AeCI;
 - b. La Commissione di Valutazione Idoneità;
 - c. Il Consiglio Federale.
2. La Commissione di Valutazione Idoneità è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente e da due Istruttori-Esaminatori VDS. La Commissione rimane in carica per quattro anni.

Art. 50 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA DEL PILOTA

1. Nei casi previsti dall'Art. 3 comma 4 DPR 9/7/2010 N° 133, qualora la condotta del pilota responsabile sia tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneità psico-fisica, il Direttore Generale dell'AeCI, ricevuta la segnalazione, ne informa il pilota responsabile e la Commissione di Valutazione Idoneità. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attestato di idoneità al pilotaggio.
2. Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.
3. La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta. Procede alla eventuale audizione personale del pilota responsabile e dei testimoni. All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.
4. La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, dispone l'archiviazione della procedura oppure propone al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota a visita medica presso una struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 DPR 9/7/2010 n° 133.
5. Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura ovvero dispone il rinvio a visita medica del pilota scegliendo la struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 DPR 9/7/2010 n° 133 ed allegando copia degli atti del procedimento.
6. Il procedimento di rinvio del pilota a visita medica dovrà concludersi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
7. L' AeCI comunica al pilota la decisione della Commissione o del Consiglio Federale, che conclude il procedimento.

Art. 51 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TEORICO-PRATICA DEL PILOTA

1. Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui all'Art. 3 co. 1 DPR 9/7/2010 n° 133, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della idoneità teorico-pratica di cui agli Artt. 15 e seguenti. DPR 9/7/2010 N° 133, il Direttore Generale dell'AeCI, ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di Valutazione Idoneità della presunta violazione.
2. Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.
3. La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni. All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.
4. La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, può:
 - a. disporre l'archiviazione della procedura formulando, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;
 - b. proporre al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota ad un corso formativo di durata non inferiore a mesi tre presso una Scuola certificata designata, indicando il programma teorico – pratico del predetto corso. Nei casi di particolare gravità propone che il pilota debba seguire un corso formativo di durata non inferiore a mesi sei e che, nuovamente, sostenga l'accertamento previsto dall'Art.9 del presente regolamento.
5. Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura ovvero dispone l'invio del pilota ad un corso formativo presso una Scuola certificata, indicando il programma teorico – pratico del predetto corso e sospende in via cautelare l'attestato di idoneità al pilotaggio. Nei casi di particolare gravità dispone che il corso formativo sia di durata non inferiore a mesi sei e che il pilota sostenga nuovamente l'accertamento previsto dall'Art.9 del presente regolamento e sospende in via cautelare l'attestato di idoneità al pilotaggio.
6. Il procedimento del rinvio del pilota ad un corso formativo, dovrà concludersi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
7. La sospensione è revocata dal Direttore Generale di AeCI su attestazione della Scuola di positivo superamento del corso teorico pratico di idoneità al pilotaggio ovvero al superamento dell'accertamento di cui all' Art. 9 del presente regolamento.
8. La sospensione e la relativa revoca dell'attestato sono registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota VDS.

Art. 52 – DICHIARAZIONI MENDACI

1. La procedura di cui all'art. 51 commi 2,3,4,5,6,7,8 si applica anche nei casi in cui risulti verosimile che il pilota abbia reso dichiarazioni mendaci in merito allo svolgimento dell'attività di volo richiesta per il conseguimento delle abilitazioni e delle qualifiche previste dal DPR 133/2010.

CAPO SETTIMO
Disposizioni Transitorie

Art. 53 - AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni rilasciate dall'Aero Club d'Italia in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla loro naturale scadenza.

